

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA

C.so Gelone 17- SIRACUSA

P.I. e C.F. n. _____

SCRITTURA PRIVATA DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede legale dell'ASP di Siracusa, sita in Siracusa, C.so Gelone n. 17, sono presenti il Dott. Ing. Alessandro Caltagirone nella qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore della stessa ASP , giusto DA n. 1/2024 GAB del 31/01/2024 e l'Avv._____del Foro di _____, nato a _____ il _____ residente a_____ in via_____ (C.F._____) con studio in _____ via_____ email_____ PEC_____ P.IVA_____ assicurato per la responsabilità professionale con polizza n._____ massimale_____ emessa dalla Compagnia _____ con scadenza_____, nel prosieguo denominato Avvocato:

PREMESSO CHE

Il/la _____ rappresentato e difeso dall'Avv._____ notificava in data _____ all'ASP di Siracusa l'atto giudiziario_____ promosso avanti il/la _____ di _____ per _____ valore della causa _____;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Efficacia delle premesse del disciplinare

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento ed oggetto dell'incarico

- 1.Il Commissario Straordinario nella qualità di legale rappresentante dell'ASP conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in pre messa;
2. Il Commissario Straordinario, nella spiegata qualità, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare, dei costi prevedibili, come da preventivo acquisito agli atti, e che il grado di complessità della controversia è valutato come “questione ordinaria”;
3. l'Avvocato si impegna ad informare per iscritto l'ASP di Siracusa di circostanze non prevedibili al momento della stipula del disciplinare che determinino un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità dell'integrazione della difesa con altro collega;
4. l'ASP di Siracusa, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato procura alle liti (procura speciale) e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art.3 Clausola Risolutiva Expressa

- 1- L'avvocato incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello della presente convenzione né incarichi contro l'ASP dichiarando, comunque, di non avere negli ultimi 2 anni assunto alcun mandato contro l'ASP di Siracusa. L'inadempimento della presente obbligazione, o la mendace dichiarazione, da parte dell'avvocato comporta la risoluzione di diritto della

presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, liberando l'Azienda da ogni obbligo conseguenziale.

Art.4 Assenza di cause di incompatibilità

1-L'Avvocato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affare o incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentale o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) ; dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcun altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato giusta quanto previsto dalle vigenti norme di legge e dall'Ordinamento Deontologico professionale.

Art. 5 Obblighi del professionista

1-L'avvocato si obbliga ad aggiornare l'ASP sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'ASP e comunque ogni sei mesi. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'ASP di Siracusa per la durata del rapporto instaurato e comunque per i due anni successivi all'espletamento dell'incarico, a pena della risoluzione di diritto della presente scrittura privata ai sensi del precedente art. 3.

2-II professionista, se datore di lavoro e titolare di posizione assicurativa presso l'INAIL e l'INPS, dovrà comunicare la detta posizione con gli estremi identificativi onde consentire l'acquisizione del DURC. Il pagamento della fattura sarà in tal caso soggetto alla acquisizione del documento di regolarità contributiva.

3-L'avvocato, a fine mandato, dovrà trasmettere copia del fascicolo di causa entro e non oltre venti giorni onde consentire la verifica delle attività svolte. Dovrà altresì esprimere parere motivato in ordine all'eventuale impugnativa successiva alla

conclusione del procedimento. Il professionista si impegna, altresì, ad effettuare entro il 28 febbraio di ogni anno una valutazione tecnica in merito allo stato di soccombenza della causa affidatele in termini di certo, probabile, possibile e remoto.

Art. 6- Domiciliatari, ausiliari, consulenti ed investigatori

1-Le parti concordano che l’Avvocato possa avvalersi sotto la propria responsabilità di domiciliatari, sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell’onorario professionale con la presente scrittura pattuito.

2-L’Avvocato si impegna ad informare il Commissario nella spiegata qualità della nomina di consulenti e/o investigatori i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell’onorario professionale come sopra precisato, se nominati o incaricati direttamente dall’avvocato come sua libera iniziativa ed in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell’Azienda.

Art. 7- Determinazione dell’incarico

1-Il presente incarico non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non previsto nel presente atto, è regolato dalle norme di cui al Titolo II, libro V del Codice Civile.

2- L’Avvocato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa negli orari e con tempi che andrà autonomamente a determinare.

3- L’incarico avrà durata con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e termina con l’espletamento di tutte e attività in esso comprese.

Art.8- Determinazione del compenso.

1.Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi riguarda:

- a) studio della controversia, costituzione in giudizio;
- b) esame e studio della fase cautelare (se prevista);

- c) esame fase istruttoria;
- d) fase decisoria;
- e) fase esecutiva;
- f) rimborso del contributo unificato e delle anticipazioni effettuate per diritti di cancelleria e spese di notifica, nonché di ogni altra spesa se preventivamente autorizzata e rendicontata;
- g) sono esclusi gli oneri di segreteria, oneri di collaboratori, oneri di domiciliatario, consulenti e/o investigatori, i cui compensi devono intendersi interamente ricompresi nell'onorario professionale, come pattuito con la presente scrittura privata, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Siracusa.

2. Per la prestazione sopra descritta, l'ASP si impegna a corrispondere all'Avvocato il compenso che con la presente scrittura viene pattuito, anche in applicazione degli art. 11 e segg. del Regolamento vigente, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M n.147/2022, per ogni singola fase del giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria); su tali importi sarà applicata la percentuale massima di riduzione prevista dallo stesso decreto, ed un ulteriore incremento/ abbattimento correlato all'esito del giudizio, come da seguente specifica: aumento fino al 25% in caso di esito totalmente favorevole della lite, riduzione del 15% in caso di esito parzialmente favorevole della lite, riduzione fino al 25% in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio da parte dell'ASP oltre IVA e CPA come per legge ;

3- Le anticipazioni per contributo unificato, per diritti di cancelleria nonché quelle relative a richiesta di copie di atti giudiziari e a spese di notifica di cui al precedente punto 1 lettera f) saranno rimborsate a fine mandato se rendicontate.

4- Non sono rimborsate spese di trasferta relative a giudizi incardinati avanti gli organi giurisdizionali della Regione Sicilia

Le indennità di trasferta (rimborso spese di viaggio e alloggio) relativamente ai soli procedimenti presso la Corte di Cassazione saranno remunerate fino all'importo

massimo di Euro 500,00 (trecento/00) previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto.

5-La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura (oppure di nota di addebito) previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo e delle relative fasi effettivamente espletate. In tal senso il professionista dovrà allegare una relazione sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento.

6-L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante all'avvocato, il quale potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale.

7-Il compenso liberamente determinato, come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

8-La sottoscrizione della presente scrittura privata costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in essa contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento di incarico.

Art.9- RISERVATEZZA

In conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa tratta i dati personali dell'Avvocato ai fini della stipula e gestione del presente incarico professionale. Il Professionista, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, tratta i dati personali dei quali è titolare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, per cui è designato, limitatamente al trattamento eseguito per conto del titolare, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente

disciplinare, di assicurare l'adozione di misure adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali conseguente all'affidamento dell'incarico professionale soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti ed il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito. Il Professionista si obbliga a comunicare senza ritardo al titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE n. 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificamente impartite.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Avvocato

Il Commissario Straordinario

Per espressa accettazione delle singole clausole contenute nei seguenti articoli della presente scrittura privata:

- Art. 2 comma 2 nel quale il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare, dei costi prevedibili, come da preventivo acquisito agli atti, e che il grado di complessità della controversia è valutato come "questione ordinaria";
- Art. 3 nel quale l'Avvocato incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello della presente convenzione né

incarichi contro l'ASP dichiarando, comunque, di non avere negli ultimi 2 anni assunto alcun mandato contro l'ASP di Siracusa. L'inadempimento della presente obbligazione, o la mendace dichiarazione, da parte dell'avvocato comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, liberando l'Azienda da ogni obbligo conseguenziale.

- Art. 4 nel quale l'Avvocato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affare o incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentale o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) ; dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcun altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato giusta quanto previsto dalle vigenti norme di legge e dall'Ordinamento Deontologico professionale.
- Art. 5 comma 1 nel quale l'avvocato si obbliga ad aggiornare l'ASP sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'ASP e comunque ogni sei mesi. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'ASP di Siracusa per la durata del rapporto instaurato e comunque per i due anni successivi all'espletamento.
- Art. 5 comma 2 nel quale Il professionista se datore di lavoro e titolare di posizione assicurativa presso l'INAIL e l'INPS, dovrà comunicare la detta posizione con gli estremi identificativi onde consentire l'acquisizione del DURC. Il pagamento della fattura sarà in tal caso soggetto alla acquisizione del documento di regolarità contributiva.

- Art. 5 comma 3 nel quale l'avvocato, a fine mandato, dovrà trasmettere copia del fascicolo di causa entro e non oltre venti giorni onde consentire la verifica delle attività svolte. Dovrà, altresì, esprimere parere motivato in ordine all'eventuale impugnativa successiva alla conclusione del procedimento. Il professionista si impegna ad effettuare, entro il 28 febbraio di ogni anno, una valutazione tecnica in merito allo stato di soccombenza della causa affidatele in termini di certo, probabile, possibile e remoto
- Art. 6 comma 1 nel quale le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi sotto la propria responsabilità di domiciliatari, sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale con la presente scrittura pattuito.
- Art. 6 comma 2 nel quale l'Avvocato si impegna ad informare il Commissario Straordinario nella spiegata qualità della nomina di consulenti e/o investigatori i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale come sopra precisato, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa ed in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda.
- Art. 8 commi 2 e 3 nei quali per la prestazione sopra descritta, l'ASP si impegna a corrispondere all'Avvocato il compenso che con la presente scrittura viene pattuito, anche in applicazione dell'art. 10 del Regolamento approvato dall'ASP con deliberazione n. 131 del 6.2.2020 sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. che l'Azienda richiama *per relationem* quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, in ragione del valore della controversia, con aumento fino al 25% in caso di esito totalmente favorevole della lite,

riduzione del 15% in caso di esito parzialmente favorevole della lite, riduzione fino al 25% in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio da parte dell'ASP oltre IVA e CPA come per legge ; 3-Le anticipazione per contributo unificato , per diritti di cancelleria nonché quelle relative a richiesta di copie di atti giudiziari e a spese di notifica di cui al precedente punto 1 lettera f) saranno rimborsate a fine mandato se rendicontate.

- Art. 8 comma 7 nel quale il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.
- Art.9 nel quale sono specificati i reciproci obblighi di riservatezza.

L'Avvocato

Il Commissario Straordinario

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, è stata sottoscritta dall'ASP di Siracusa e dall'Avvocato anche per ricevuta di copia.

L'Avvocato

Il Commissario Straordinario

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali alle dichiarazioni mendaci, che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lvo n. 39 del 8.4.2013.

Si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lvo n. 39 del 8.4.2013.

Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

L'Avvocato